

BANDO PER IL SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI REALIZZATE DAGLI ENTI LOCALI DEL FRIULI PER LA CELEBRAZIONE DELLA “FIESTE DE PATRIE DAL FRIÛL” 2020

Articolo 1 (Finalità)

1. L'Agenzie regionâl pe lenghe furlane, di seguito ARLeF, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 (Istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - Istituzione de “Fieste de Patrie dal Friûl”), di seguito legge, e dell'articolo 2, comma 1, lettera l), dello Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005, nell'ambito del programma annuale approvato con deliberazione dalla Giunta regionale n. 119 del 30 gennaio 2020, sostiene la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della “Fieste de Patrie dal Friûl” 2020 da parte di enti locali in collaborazione con le pro loco e altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro o a finalità mutualistiche, mediante la concessione di contributi secondo le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della Festa della Patria del Friuli, ai sensi della dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6 (Istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl” - Istituzione de “Fieste de Patrie dal Friûl”), approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 52 del 22 dicembre 2015 e modificato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n. 46 del 21/12/2017.

Articolo 2 (Beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente bando gli enti locali aventi la propria sede legale in uno dei comuni compresi nel territorio delle soppresse Province di Udine, Gorizia e Pordenone.

Articolo 3 (Attività finanziabili)

1. Sono finanziabili le seguenti attività culturali finalizzate alla celebrazione della “Fieste de Patrie dal Friûl” tese a ricordare e valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano:

- a) iniziative volte a far conoscere e/o approfondire la lingua, la storia e la cultura friulane, quali fondamentali dell'identità friulana, rendendo partecipi soprattutto le generazioni più giovani;
- b) iniziative volte a far conoscere la letteratura friulana e il mondo dell'editoria in lingua friulana, rendendo partecipi soprattutto le generazioni più giovani;
- c) rappresentazioni teatrali, concerti musicali e altri spettacoli di qualità in lingua friulana, rendendo partecipi soprattutto le generazioni più giovani;
- d) acquisto e diffusione di bandiere del Friuli conformi a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 27 (Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea).

Articolo 4

(Risorse finanziarie messe a disposizione e modalità procedurali per l'individuazione dei beneficiari e per la quantificazione del contributo)

1. Il totale delle risorse finanziarie messe a disposizione per il presente bando è pari a 35.000,00 euro (trentacinquemila/00). Di essi:

a) 32.500,00 euro saranno ripartiti in proporzione alla popolazione residente al 31.12.2018.

b) ulteriori 2.500,00 euro sono destinati alle iniziative culturali proposte dalle aggregazioni di enti locali. Il riparto avverrà in proporzione alla popolazione residente al 31.12.2018.

2. In ogni caso il contributo non potrà superare la spesa ritenuta ammissibile e non potrà essere superiore a 3.000,00 euro.

Articolo 5

(Attività culturali realizzate in forma aggregata)

1. Le attività culturali possono essere realizzate da un singolo ente locale oppure da una aggregazione di enti locali.

2. Per le attività realizzate in forma aggregata, la domanda è compilata dal soggetto capofila. In tal caso, l'aggregazione deve risultare dalla sottoscrizione da parte del soggetto capofila e di tutti gli enti aggregati, di un apposito documento di aggregazione, sulla base del modello allegato al presente bando.

3. Qualora gli enti locali richiedenti risultino già aggregati, per lo svolgimento di attività culturali, secondo una delle forme associative previste dal Capo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anziché quanto previsto dal comma 2, dovranno allegare alla domanda l'atto stipulato in base alla predetta normativa.

4. Qualora un ente locale presenti domanda sia singolarmente sia in una aggregazione, si prenderà in considerazione esclusivamente la domanda presentata in forma aggregata.

5. Qualora un ente locale aderisca a più di una aggregazione richiedente, la sua partecipazione sarà espunta, in fase di istruttoria, da ognuna delle stesse e la sua adesione non sarà tenuta presente in sede di riparto.

6. Nel caso di attività realizzate in forma aggregata, le attività stesse dovranno essere realizzate del territorio di ognuno degli enti locali.

Articolo 6

(Limiti di spesa e di finanziamento)

1. La misura massima del contributo concesso dall'ARLeF per ciascuna domanda non può essere superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo della spesa ritenuta ammissibile.

2. Il cofinanziamento minimo che il beneficiario garantisce con le entrate derivanti da altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ottenuti per la medesima attività, con le entrate generate dalla realizzazione dell'attività stessa, ovvero con fondi propri non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Articolo 7

(Termini iniziale e finale di realizzazione delle attività)

1. L'attività culturale va realizzata fra il 16 marzo e il 12 aprile 2020.

Articolo 8

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, oppure da altra persona munita di delega e poteri di firma, dell'ente proponente o dell'ente capofila, se trattasi di domanda presentata in forma aggregata, è predisposta a pena di inammissibilità sulla base del modello allegato al presente bando e contiene le seguenti informazioni:

a) relazione illustrativa delle attività culturali programmate, con indicazione delle pro loco e/o degli altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro o a finalità mutualistiche con cui si intende collaborare;

b) preventivo particolare con l'indicazione di ogni singola voce di spesa;

c) piano di finanziamento recante: l'entità del contributo richiesto all'ARLeF, che in ogni caso non può superare l'importo massimo stabilito dal bando; l'evidenza analitica del cofinanziamento derivante dagli altri contributi o finanziamenti pubblici o privati, ovvero delle entrate generate dalla realizzazione dell'attività stessa, ovvero dei fondi propri del beneficiario, nel rispetto dei limiti fissati dal bando;

d) documento di aggregazione, qualora la domanda sia presentata da più enti locali in forma aggregata, secondo le modalità di cui all'articolo 5;

e) modulo relativo alle modalità di pagamento;

f) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante.

2. **La domanda dovrà PERVENIRE entro il termine perentorio del 18 febbraio 2020 esclusivamente mediante invio via PEC all'indirizzo arlef@certgov.fvg.it.** Per nessun motivo saranno prese in considerazione domande che dovessero pervenire oltre il predetto termine ovvero secondo altre modalità.

3. L'ARLeF non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. L'ARLeF potrà procedere al controllo delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 445/2000 e qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.

Articolo 9

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione anticipata del contributo è pari al 100% dello stesso. Essa è effettuata con decreto del direttore compatibilmente con le disponibilità di cassa dell'ente.

Articolo 10

(Rendicontazione)

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'attività il beneficiario si impegna a presentare:

a) una relazione dettagliata sull'attività svolta ai fini della verifica dei risultati conseguiti;

b) la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa progettuale, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dall'articolo 11 del Regolamento.

2. In sede di rendicontazione andranno consegnate almeno due copie di qualsiasi materiale prodotto nel corso del progetto, nonché i file degli stessi secondo le indicazioni fornite dall'ARLeF.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR, per le finalità di gestione del presente bando e successivamente all'eventuale concessione del contributo, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso, dal responsabile del trattamento dei dati nominato dall'ARLeF.

Articolo 12

(Responsabile del procedimento)

1. Responsabile del procedimento è il dott. William Cisilino, Direttore dell'ARLeF.

2. Per informazioni sul bando è possibile telefonare al n. 0432/555910, o scrivere alla e-mail: federica.delpino@regione.fvg.it.

Articolo 13

(Rinvio)

1. Per quanto non specificato dal presente bando, si intendono richiamate le norme previste dal Regolamento.

Udine, 31.01.2020

**f.to Il Direttore
dott. William Cisilino**